

SI PUO' OTTENERE LA REVISIONE DI UNA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO PASSATA IN GIUDICATO ALLORQUANDO VENGONO SCOPERTE PROVE NUOVE DA CUI FAR DISCENDERE L'ASSENZA DI RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATO. IL TUTTO ANCHE NEL CASO IN CUI TALE PROVE GIA' ESISTESSERO ALL'EPOCA DEL PATTEGGIAMENTO E PER UN ERRORE DIFENSIVO DELL'IMPUTATO NON SIANO STATE PORTATE A CONOSCENZA DEL GIUDICE

Nel caso in cui si stata pronunciata, su accordo del P.M. e dell'imputato, una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, è ammissibile il giudizio di revocazione avverso la stessa, ex. art.li 629 e 630 lettera C c.p.p, laddove vengano successivamente scoperte delle prove che laddove fossero state portate a conoscenza del Giudice avrebbero comportato l'assoluzione dell'imputato. Quanto sopra, anche se tali prove fossero già esistenti all'epoca dell'emissione della sentenza di patteggiamento e per errore dell'imputato non siano state portate a conoscenza del Giudice. Tale principio (del resto conforme a quanto statuito in materia dalla S.C, tra le altre, con le sentenze n° 2624 del 28/05/1996 - n° 2473 del 24/05/1999 - n° 3250 del 28/05/2007 - n° 31374 del 24/05/2011 - n° 2648 del 04/05/2015 - n° 10299 del 13/12/2013 - n° 10167 del 24/11/2009) è stato ribadito, all'udienza del 04/10/2017 dalla Corte di Appello di Genova, territorialmente competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p, esaminando la richiesta di revisione che è stata proposta da due ex. Amministratori di una S.r.l. fallita i quali, in passato, innanzi il Tribunale di Grosseto, avevano patteggiato delle pene detentive (convertite in onerose pene pecuniarie) in ordine al mancato versamento all'I.N.P.S. delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori della Società da questi amministrata. A fondamento della loro richiesta di revisione (e di conseguente revoca) della sentenza di patteggiamento emessa nei loro riguardi dal Tribunale, gli istanti hanno prodotto della documentazione, reperita presso il curatore fallimentare, dalla quale si evince che, in passato, all'I.N.P.S. era stato corrisposto tutto quanto di sua spettanza. In ragione di ciò, pur sussistendo tale prova all'epoca del patteggiamento, la Corte di Appello di Genova ha ammesso la revisione della sentenza di che trattasi dato che questa non puo' essere preclusa dall'errore difensivo effettuato dagli imputati nel corso del Giudizio di prime cure, a nulla rilevando l'accordo sulla pena raggiunto tra gli imputati ed il P.M.